



COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

ORDINANZA

N. 41 DEL 19/06/2024

OGGETTO:

DIVIETO DI DETENZIONE E VENDITA, FUORI DAGLI ESERCIZI PUBBLICI, DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE O CONTENITORI DI VETRO, NELL'AREA PUBBLICA ADIBITA A LUNA PARK 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO, NONCHE' IN TUTTE LE AREE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DAL GIORNO 21 GIUGNO AL GIORNO 01 LUGLIO 2024.

IL SINDACO

Premesso che a seguito dei tragici fatti di cronaca avvenuti nel 2017 in occasione di eventi pubblici in Piazza San Carlo a Torino, sono state emanate circolari e norme che forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety;

Rilevato che dall'esame dei fattori di rischio del "Piano di Sicurezza", predisposto dall'Ing. Ciamarone Luciano con studio in Rivoli, in merito agli eventi di spettacolo e luna park che si terranno in Candiolo dal giorno 21 giugno al giorno 01 luglio 2024 in occasione dei festeggiamenti del santo patrono, si evidenzia la necessità di assicurare la tutela dell'incolumità pubblica mediante il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in contenitori di vetro;

Ritenuto necessario adottare a tal fine un provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto altresì che le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in loco e in aree pubbliche ed i relativi contenitori vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo, o che transitano nell'area presso le quali si svolgono gli eventi;

Rilevati i fatti di ordine pubblico in generale degli ultimi periodi, viste le diverse riunioni effettuate per la preparazione dell'evento in questione dalle quali è emersa l'esigenza di adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare e prevenire situazioni di pericolo;

Rilevato che tale manifestazione potrebbe richiamare un folto pubblico;
Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi visitatori;

Rilevato che la situazione sopra descritta potrebbe costituire un concreto pericolo tale da ritenere necessaria l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Dal giorno 21 giugno 2024 al giorno 01 luglio 2024 in occasione degli eventi previsti per i festeggiamenti del Santo patrono e nell'arco della intera durata delle manifestazioni pubbliche e luna park:

1) Che in tutta la zona adibita a luna park nonché in tutte le altre aree interessate dallo svolgimento degli spettacoli, sia **vietata la detenzione e la vendita per asporto di bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o altri contenitori di vetro**, ad eccezione di quelli per uso domestico che dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri di cartone;

2) Che sia consentita la somministrazione delle bevande in lattine, contenitori o bicchieri di vetro **esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi**. L'uso di lattine e contenitori di vetro è vietato nei dehor esterni.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, della somma determinata in € 50,00 ai sensi dell'articolo 7 bis d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

A norma dell'art.6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il Commissario di PL Pavia Bruno, responsabile del settore Vigilanza;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della regione Piemonte ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato. La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

Viene trasmessa alla Prefettura di Torino, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale li: data dell'intestazione.

Il Sindaco
LAMBERTO Chiara